REGOLAMENTO (CEE) N. 2825/84 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 283/84 per quanto concerne i termini fissati per stabilire l'elenco delle proposte prese in considerazione ai fini del finanziamento e per concludere i contratti relativi alle azioni concernenti il miglioramento della qualità del latte

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1206/84 (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che l'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 283/84 della Commissione, del 1° febbraio 1984, relativo alla prosecuzione delle azioni concernenti il miglioramento della qualità del latte nella Comunità previste dal regolamento (CEE) n. 1271/78 (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 412/84 (4), ha fissato i termini entro i quali è stabilito l'elenco delle proposte accolte per un finanziamento e sono conclusi contratti relativi alle azioni approvate ; che, dato che questi termini non possono essere rispettati per ragioni amministrative, è necessario rinviarli ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 283/84 è modificato come segue :

1. La data del « 1° luglio 1984 » che figura nell'articolo 5, paragrafo 2, è sostituita dal « 15 ottobre 1984 ».

2. La data del « 1° settembre 1984 » che figura nell'articolo 5, paragrafo 3, è sostituita dal « 15 novembre 1984 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.
(2) GU n. L 115 dell'1. 5. 1984, pag. 73.
(3) GU n. L 32 del 3. 2. 1984, pag. 28.
(4) GU n. L 48 del 18. 2. 1984, pag. 13.